

## ANALISI

# Studi digitali senza monopoli

di **Umberto Fantigrossi**

**L**e disposizioni su comunicazioni e notificazioni in via telematica contenute nel Dl112/08 e nel successivo Dm della Giustizia del 29 settembre sui modelli informatici hanno dato un'accelerata all'informatizzazione del processo civile. Nella stessa direzione operano le buone prove che stanno dando i progetti pilota, come quello del Tribunale di Milano sui decreti ingiuntivi telematici.

Dunque, anche gli avvocati dovranno utilizzare gli strumenti informatici indispensabili per operare nel nuovo contesto e

quindi, in primo luogo, i servizi di firma elettronica certificata e di posta elettronica certificata. La scelta di fondo del Dm del 17 luglio scorso è far accedere gli avvocati al sistema informativo civile non direttamente ma attraverso punti d'accesso (senza apparente giustificazione, uno solo per ogni professionista) abilitati dal ministero. Tra questi anche i Consigli dell'Ordine, ciascuno per i propri iscritti. Nell'elenco, pubblicato sul sito del ministero, risultano circa 120 Consigli, più il Consiglio nazionale forense e due società private.

La scelta, probabilmente dettata dall'esigenza di far accompa-

gnare il passaggio all'era dei file da una robusta azione di promozione e formazione, rischierà di creare contraccolpi sotto il profilo della concorrenza.

In primo luogo occorre infatti garantire che l'utilizzo dell'informatica non comporti limitazioni territoriali allo svolgimento di attività processuali ulteriori o diverse da quelle esistenti nel rito "cartaceo". Il che oggi non pare ancora assicurato, dal momento che, ad esempio in Lombardia, la possibilità per l'avvocato di depositare dal proprio studio atti presso tribunali diversi da quello del foro di appartenenza è solo prevista nel progetto "pet in Lombardia"

non ancora pienamente operativo. Per gli altri Tribunali (sui quali gli avvocati non hanno alcuna limitazione a operare che derivi da norme processuali) l'operatività informatica resta lontana. Quindi oggi un avvocato con studi in distretti di due Tribunali dovrebbe optare per il collegamento telematico solo per uno dei due. Un'ulteriore criticità legata al ruolo attribuito ai Consigli degli Ordini è quello dei servizi "a valle". Nei siti degli Ordini delle principali piazze si vede che questi punti d'accesso sono stati realizzati attraverso convenzioni con privati (le ditte sono due) che mettono a disposizione, oltre alle funzionalità proprie del punto d'accesso, anche i propri servizi informatici di firma e posta certificata. Può capitare anche di veder offerti, attraverso i siti degli Ordini, diretta-

mente "pacchetti" comprensivi dei *software* di gestione degli studi legali o commerciali più specifici, come quello per compilare la nota di iscrizione a ruolo con codice a barre, oppure corsi di formazione (a volte obbligatori).

È necessario, al riguardo, che si facciano rispettare i canoni e i principi della concorrenza, assicurando che chi ha la veste del gestore del servizio pubblico non operi anche direttamente nei mercati "a valle", riducendone la contendibilità e quindi il grado di apertura a danno degli avvocati-consumatori e delle altre imprese del settore. È bene che nelle successive fasi di avvicinamento alla più diffusa informatizzazione della giustizia italiana la tutela della concorrenza e della libertà ed autonomia dell'avvocatura vengano tenuti in maggior conto.